



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI – SEZIONE CIVILE

in composizione monocratica, in persona del Presidente di Sezione dott. Vincenzo Di Pede, ha deliberato la seguente

SENTENZA

in ordine alla causa civile di 1° grado iscritta al n° **1307/2012** ruolo generale affari civili contenziosi e vertente tra:

FILARETO ISIDORO, rappresentato/a e difeso/a dall' avv. MAZZIA GIOVANNI –
ATTORE

CONTRO

PAVIMENTAF SRL, rappresentato/a e difeso/a dall' avv. GALLO GIOVANNI
VINCENZO – CONVENUTA

OGGETTO: compenso amministratore di società di capitali

CONCLUSIONI: come da verbale 16.9.2019 in atti

IL TRIBUNALE

RILEVATO

Che FILARETO ISIDORO ha chiesto la condanna della PAVIMENTAF srl al pagamento di € 144.000,00, quale compenso maturato per l' attività di amministratore unico e legale rappresentante della detta società, incarico conferito con delibera dell' assemblea dei soci del 18.4.2007, accettato nel corso della medesima assemblea ed espletato per 44 mesi;

che la PAVIMENTAF srl, costituitasi alla prima udienza di trattazione, ha sollevato l' eccezione di compromesso per arbitri nonché l' assenza di qualunque compenso per l' attività di amministratore ove non deliberato dall' assemblea dei soci;

CONSIDERATO

Che la tardiva costituzione di parte convenuta ha reso priva di efficacia l' eccezione di compromesso, attesi la natura non inderogabile della competenza arbitrale e la conseguente non rilevabilità d' ufficio della medesima ai sensi dell' art. 38 comma 3 CPC (Cass. 15300/2019; Cass. 22748/2015);

che tuttavia la pretesa attorea è infondata nel merito, alla luce della previsione statutaria che recita: <<salvo diversa deliberazione dell' assemblea dei soci, agli



amministratori non spetta alcun compenso o particolare partecipazione agli utili>>
(art. 24 statuto aggiornato, costituente allegato "A" al verbale di assemblea a rogito notar Giovanni Fino del 16.2.2005 rep. 48620);

che la prova testimoniale chiesta dall' attore – con istanza, tra l' altro, non riproposta in sede di p.c. – volta a dimostrare l' esistenza di un accordo tra i soci sulla spettanza del compenso al Filareto (nella misura di € 3.000,00 mensili) – non avrebbe comunque potuto essere ammessa alla luce di quanto prevede l' art. 2721 CC;

che quindi la domanda va rigettata;

che le spese seguono la soccombenza;

PQM

Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel giudizio intrapreso da FILARETO ISIDORO nei confronti di PAVIMENTAF SRL, così provvede:

- Rigetta la domanda attorea;
- Condanna FILARETO ISIDORO al pagamento delle spese di lite in favore della PAVIMENTAF srl – e per essa, all' avv. G. VINCENZO GALLO, procuratore distrattario – che liquida in € 7.000,00 per compenso d' avvocato, oltre 15 % per rimborso spese generali, nonché cassa e iva.

Così deciso in Castrovillari, in data 08/02/2020

IL GIUDICE
(dott. Vincenzo DI PEDE)

